Allegato "E" al n. 7765/4533 di Repertorio

STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA GIUSTIZIA CONSENSUALE

Indice

Titolo I – Principi costitutivi
Articolo 1 – Denominazione, durata e sede dell'Associazione
Articolo 2 – Finalità dell'Associazione
Articolo 3 – Soci dell'Associazione
Articolo 4 – Soci ordinari
Articolo 5 – Soci aggregati
Articolo 6 – Soci onorari
Articolo 7 – Perdita della qualità di socio

Titolo II – Struttura dell'Associazione
Articolo 8 – Organi dell'Associazione
Articolo 9 – Assemblea dei soci
Articolo 10 – Consiglio direttivo
Articolo 11 – Presidente dell'Associazione
Articolo 12 – Vice-Presidente
Articolo 13 – Tesoriere
Articolo 14 – Ufficio di Segreteria

Titolo III – Attività dell'Associazione
Articolo 15 – Congresso nazionale
Articolo 16 – Pubblicazioni dell'Associazione
Articolo 17 – Sito internet dell'Associazione

Titolo IV – Patrimonio e amministrazione
Articolo 18 – Patrimonio
Articolo 19 – Finanziamento
Articolo 20 – Bilancio
Articolo 21 – Gratuità delle cariche e delle prestazioni
Articolo 22 – Esclusione del socio
Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione

Titolo V – Disposizioni transitorie
Articolo 24 – Composizione del Consiglio direttivo

Titolo I

(Principi costitutivi)

Articolo 1
(Denominazione, durata e sede dell'Associazione)

[1] L'associazione senza scopo di lucro denominata «**Associazione per lo studio della giustizia consensuale**», per brevità anche «**ASGiC**» ha durata illimitata (di seguito la "**Associazione"**).

[2] L'Associazione ha sede legale in **Milano**. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio direttivo e non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2
(Finalità dell'Associazione)

[1] L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel campo della giustizia consensuale.

[2] L'Associazione promuove il confronto con professionisti esperti di giustizia consensuale per l'elaborazione e la diffusione di buone pratiche.

[3] L'Associazione può svolgere la propria attività anche in ambito internazionale e, a tal fine, può utilizzare la denominazione «Society for the Study of Consensual Justice».

Articolo 3
(Soci dell'Associazione)

[1] Sono soci dell'Associazione: a) i soci ordinari; b) i soci aggregati; c) i soci onorari.

[2] Tutti i soci hanno diritto di concorrere all'elaborazione delle linee programmatiche dell'Associazione e di partecipare alle attività promosse dalla stessa.

[3] Tutti i soci sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi dell'Associazione.

Articolo 4
(Soci ordinari)

[1] Sono soci ordinari i soci fondatori e tutti coloro la cui domanda di iscrizione viene accolta dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

[2] Possono essere iscritti all'Associazione gli studiosi che si sono dedicati alle tematiche della giustizia consensuale.

[3] La domanda di iscrizione deve essere supportata dalla presentazione di almeno due soci ordinari e corredata dal curriculum dell'attività scientifica e dall'elenco delle pubblicazioni dell'aspirante, con l'indicazione del domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica a cui devono essere inviate le comunicazioni.

[4] La qualità di socio si acquista con la comunicazione scritta del Consiglio direttivo di accoglimento della domanda.

[5] I soci ordinari sono tenuti al pagamento di un contributo annuale (denominato 'quota associativa') nella misura fissata dal Consiglio direttivo. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato dal Consiglio direttivo medesimo.

[6] In caso di mancato pagamento della quota associativa per tre annualità, anche non consecutive, il Consiglio direttivo comunica al socio inadempiente lo stato dei suoi pagamenti e lo invita a procedere al saldo entro un termine di trenta giorni. Il mancato pagamento entro tale termine vale come manifestazione di difetto di interesse alla prosecuzione del rapporto associativo e comporta la decadenza del socio.

[7] I soci ordinari hanno diritto di: a) partecipare all'Assemblea dei soci e al Congresso nazionale; b) essere eletti o nominati per ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Articolo 5
(Soci aggregati)

[1] Gli esperti che si sono distinti nella pratica della giustizia consensuale possono acquisire la qualifica di socio aggregato previa istanza scritta, corredata del curriculum dell'aspirante, e indirizzata al Presidente dell'Associazione.

[2] Su proposta del Presidente dell'Associazione, il Consiglio direttivo delibera l'ammissione dei soci aggregati.

[3] I soci aggregati sono tenuti a versare la quota associativa in misura ridotta, pari alla metà della quota prevista per i soci ordinari.

[4] In caso di mancato pagamento della quota associativa, si applica l'articolo 4, comma 6.

[5] I soci aggregati hanno diritto di: a) partecipare all'Assemblea dei soci e al Congresso nazionale, senza diritto di voto; b) presentare proposte su temi di interesse scientifico con le modalità indicate nel regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 6
(Soci onorari)

[1] Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari studiosi italiani e stranieri che si sono distinti per il loro contributo nello studio della giustizia consensuale.

[2] I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative.

Articolo 7
(Perdita della qualità di socio)

[1] La qualità di associato si perde nei seguenti casi: a) per decesso; b) per recesso; c) per esclusione; d) per decadenza.

[2] Il recesso del socio deve essere notificato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata diretta al Consiglio direttivo.

[3] L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di: a) grave inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'associato a favore

dell'Associazione; b) grave inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali competenti. Il procedimento di esclusione è regolato dall'articolo 22.

[4] La decadenza del socio opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale da parte del socio ordinario o del socio aggregato protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio direttivo. La decadenza è inoltre pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione o inabilitazione dell'associato.

Titolo II
(Struttura dell'Associazione)

Articolo 8
(Organi dell'Associazione)

[1] Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) Il Presidente; d) il Vice-Presidente; e) il Tesoriere.

[2] Gli organi dell'Associazione sono coadiuvati dall'Ufficio di Segreteria.

Articolo 9
(Assemblea dei soci)

[1] L'Assemblea dei soci è formata dai soci ordinari e si riunisce almeno una volta all'anno su invito del Presidente dell'Associazione per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo.

[2] L'Assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede legale.

[3] L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai soci all'Associazione e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo fisico o virtuale dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

[4] L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

[5] Ogni deliberazione è assunta a maggioranza dei presenti, salvo il caso dell'articolo 23.

[6] I soci hanno diritto di intervenire e di votare soltanto se sono in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni associato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

[7] Possono partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto, i soci onorari e i soci aggregati in regola con il pagamento delle quote associative.

[8] L'Assemblea dei soci:

a) delibera sulle linee programmatiche dell'Associazione;

b) nomina i componenti del Consiglio direttivo e, se ritenuto opportuno o necessario, anche il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio di esercizio;

d) delibera sulle modificazioni dello Statuto;

e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

[9] Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Articolo 10
(Consiglio direttivo)

[1] Il Consiglio direttivo è composto da quindici membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci ordinari.

[2] I Consiglieri restano in carica quattro esercizi e scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio del loro mandato. Sono in ogni caso prorogati fino all'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

[3] Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo fisico o virtuale della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare inviato con messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato dai Consiglieri all'Associazione. Tale avviso deve essere trasmesso almeno dieci giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

[4] Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere tenute con modalità telematiche.

[5] Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'articolo 22. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

[6] Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

a) eleggere il Presidente dell'Associazione fra i propri membri;

b) nominare, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente dell'Associazione fra i propri membri;

c) nominare il Tesoriere dell'Associazione e i componenti dell'Ufficio di Segreteria;

d) attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

e) organizzare il Congresso nazionale e altri convegni o seminari, scegliendo i temi e i relatori;

f) deliberare e curare le pubblicazioni dell'Associazione;

g) convocare l'Assemblea dei soci;

h) approvare i regolamenti interni di funzionamento del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;

i) determinare le attività culturali e scientifiche dell'Associazione;

j) stabilire l'importo della quota associativa;

k) trovare i mezzi per incrementare il fondo patrimoniale e deliberare per l'impiego del medesimo;

l) esaminare ed approvare il bilancio d'esercizio, predisposto dal Presidente d'intesa con il Tesoriere, che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

m) stabilire con regolamento ulteriori criteri per l'assunzione della qualità di socio;

n) deliberare l'espulsione degli iscritti su proposta del Presidente.

[7] Il Consiglio direttivo può nominare commissioni di studio per problemi specifici e rappresentanti permanenti nell'ambito di istituzioni o altre associazioni.

[8] Il Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione.

Articolo 11
(Presidente dell'Associazione)

[1] Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo fra i propri membri.

[2] Il Presidente dura in carica quattro esercizi ai sensi del precedente articolo 10, comma 2.

[3] Il Presidente dell'Associazione ne garantisce l'unità, presiede le riunioni del Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

[4] Chi ha rivestito la carica di Presidente può essere nominato, su proposta del Consiglio direttivo, Presidente emerito dell'Associazione. Tale designazione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 12
(Vice-Presidente)

[1] Il Presidente dell'Associazione propone al Consiglio direttivo la nomina di un Vice-Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La firma del Vice-Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

[2] Il Vice-Presidente resta in carica per l'intera durata dell'ufficio del Presidente e ne assume le funzioni in caso di decadenza del Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 13
(Tesoriere)

[1] Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio direttivo e resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio che l'ha nominato.

[2] Il Tesoriere è scelto fra i soci ordinari.

[3] Il Tesoriere ha il compito di:

a) redigere e curare l'elenco dei soci;
b) provvedere alla riscossione delle quote associative;
c) gestire il patrimonio dell'Associazione;
d) effettuare i pagamenti per le spese approvate dal Consiglio direttivo;
e) effettuare i rimborsi delle spese sostenute dai membri del Consiglio direttivo per i quali ha ricevuto la richiesta di rimborso, corredata dai giustificativi di spesa e dall'autorizzazione del Consiglio direttivo;
f) curare la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo per ogni esercizio associativo;
g) coordinare le attività dell'Ufficio di Segreteria.

[4] Il Tesoriere è invitato alle riunioni del Consiglio direttivo, anche quando non sia stato scelto fra i componenti di quest'ultimo. In tal caso, partecipa alla riunione senza diritto di voto.

Articolo 14
(Ufficio di Segreteria)

[1] L'Ufficio di Segreteria è formato da tre componenti nominati dal Consiglio direttivo, i quali restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio direttivo che li ha nominati.

[2] I componenti dell'Ufficio di Segreteria sono scelti fra i soci ordinari.

[3] L'Ufficio di Segreteria svolge attività di supporto al Consiglio direttivo e opera sotto il coordinamento del Tesoriere.

Titolo III
(Attività dell'Associazione)

Articolo 15
(Congresso nazionale)

[1] Ogni due anni, in occasione dell'Assemblea dei soci, è organizzato un Congresso nazionale su temi di interesse scientifico, individuati dal Consiglio direttivo.

Articolo 16
(Pubblicazioni dell'Associazione)

[1] L'Associazione può curare la pubblicazione di atti di convegni e di altri studi scientifici.

Articolo 17
(Sito internet dell'Associazione)

[1] L'Associazione può dotarsi di un proprio sito internet, attraverso il quale diffonde i risultati delle proprie attività.

Titolo IV
(Patrimonio e amministrazione)

Articolo 18
(Patrimonio)

[1] Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità associative. È fatto assoluto divieto di distribuzione anche indiretta di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati tra gli associati, i lavoratori e i collaboratori, gli amministratori e gli altri componenti degli organi sociali.

[2] Il patrimonio è costituito da:
a) beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
b) eccedenze degli esercizi annuali;
c) erogazioni liberali, donazioni, lasciti.

Articolo 19
(Finanziamento)

[1] Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
a) le quote associative versate dai soci;
b) i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
c) ogni altra entrata.

Articolo 20
(Bilancio)

[1] L'esercizio associativo si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

[2] Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso e il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente. Il suddetto termine può essere esteso a 180 giorni in caso di necessità.

[3] Il bilancio consuntivo dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare il risultato dell'esercizio.

Articolo 21
(Gratuità delle cariche e delle prestazioni)

[1] Tutte le cariche e le prestazioni degli iscritti all'interno dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate e autorizzate dal Consiglio direttivo, nei limiti dei fondi a disposizione.

Articolo 22
(Esclusione del socio)

[1] Nei casi previsti dal precedente articolo 7, comma 3, il Presidente può avviare il procedimento di esclusione di un socio. Durante tale periodo si è sospesi da ogni incarico eventualmente ricoperto.

[2] L'esclusione dall'Associazione è decisa, nel contraddittorio con il socio, con il voto del Consiglio direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

[3] La votazione del Consiglio direttivo deve avvenire entro un mese dall'avvio della procedura. In caso contrario, la sospensione dell'iscritto decade.

[4] Il provvedimento di esclusione è comunicato all'associato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Articolo 23
(Scioglimento dell'Associazione)

[1] L'Associazione si scioglie per decisione dell'Assemblea dei soci adottata a maggioranza dei 4/5, per venir meno della pluralità degli associati, ovvero per conseguimento o impossibilità sopravvenuta di conseguire le finalità associative.

Titolo V
(Disposizioni transitorie)

Articolo 24
(Composizione del Consiglio direttivo)

[1] In deroga all'articolo 10, in prima applicazione il Consiglio direttivo è composto dai soci fondatori dell'Associazione, i quali restano in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio del loro mandato.

F.to: Silvana Dalla Bontà
Paola Lucarelli
Antonio Cassatella
Tommaso dalla Massara
Filippo Danovi
Elena Zucconi Galli Fonseca
Tommaso Greco
Antonio Cappuccio
Elena Mattevi
Roberto Bartoli
Marco Gradi
Stefania Anzelini